

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 245 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco MARCATI e Alessandro BISIOL, e della società AC SAN DONÀ 1922 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MARCATI, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D., società nata a seguito della fusione tra l'AC San Donà 1922 e la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Bisiol Alessandro di porre in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la Società CALCIO SAN DONÀ SSD SRL, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D.) nella stagione sportiva seguente;

ALESSANDRO BISIOL, tesserato, con la qualifica di allenatore di base, nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D., società nata a seguito della fusione tra l'AC San Donà 1922 e la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà) e privo di tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la Società CALCIO SAN DONÀ SSD SRL, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D.) nella stagione sportiva seguente;

AC SAN DONÀ 1922 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Bisiol Alessandro e Marcati Franco al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco MARCATI e Alessandro BISIOL, e dal Sig. Ivan Siciliotto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC SAN DONÀ 1922 ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Franco MARCATI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro BISIOL, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società AC SAN DONÀ 1922 ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina